

IT
E-002803/2016
Risposta di Marianne Thyssen
a nome della Commissione
(20.6.2016)

La Commissione è a conoscenza del fatto che l'Italia ha rinviato l'entrata in vigore delle disposizioni antincendio cui fa riferimento l'onorevole deputato. La questione è stata sollevata dalla Commissione nell'ambito del procedimento di infrazione 2010/4227. Dalla risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora è emerso chiaramente che le prescrizioni minime in materia di sicurezza antincendio di cui all'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE sono state recepite nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare articoli da 43 a 46). Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le strutture turistico-alberghiere nazionali attive.

Nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, al di là delle direttive pertinenti¹ che sono state recepite nel diritto nazionale, non esiste alcun atto legislativo dell'UE relativo alla protezione antincendi negli alberghi e la Commissione non ha al momento in programma l'adozione di ulteriori misure in questo settore.

¹ Direttiva 89/391/CEE (direttiva quadro) e direttiva 89/654/CEE (luoghi di lavoro).